

(N. 2445-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE BRACCESI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 febbraio 1958 (V. Stampato n. 3486-Urgenza)

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio

e col Ministro delle Finanze

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 13 FEBBRAIO 1958

Comunicata alla Presidenza il 19 febbraio 1958

Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, concernente facoltà di rinnovo dei Buoni del Tesoro novennali 5 per cento con scadenza al 1° aprile 1959 e costituzione di un Fondo destinato al graduale acquisto sul mercato di Buoni del Tesoro novennali.

ONOREVOLI SENATORI. — Ecco in breve il contenuto del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, del quale viene proposta la conversione in legge.

Poichè nel 1959 cominceranno le scadenze dei Buoni del Tesoro novennali emessi a partire dal 1950, il problema inerente alla soddisfazione di tale grosso impegno, a distanza di pochi mesi, ha assunto una importanza di massimo rilievo e la soluzione, adeguata sotto i vari aspetti, non si è presentata priva di difficoltà ed ha posto anzi diversi interrogativi.

Il decreto stesso dà una soluzione che, consciamente esaminata nel momento attuale è apparsa la migliore in quanto, nonostante ogni sforzo, non è apparso possibile trovarne una più soddisfacente.

Primo indirizzo: dar la possibilità ai risparmiatori ed ai possessori di Buoni del Tesoro novennali di rinnovarli dando loro un premio « di rinnovo ».

Secondo indirizzo: dar palese manifestazione della volontà dello Stato di affrontare il più vasto impegno non solo del contenimento di tale forma di indebitamento statale ma anche della sua estinzione con il graduale assorbimento dal mercato di detti titoli.

Dall'esame del titolo I del succitato decreto-legge è dato riconoscere che il rinnovo a premi non porta innovazioni alle caratteristiche dei nuovi Buoni emessi con scadenza 1° gennaio 1968, autorizzandosi soltanto il Ministero, allo scopo di fornire un adeguato stimolo all'operazione di rinnovo, che comporta un impiego, per altri nove anni dei titoli in scadenza, la concessione del premio relativo.

Forse sarebbe stato meglio precisare nel decreto stesso la misura del premio in parola, ma è certo che esso sarà reso noto al momento dell'approvazione della presente legge; comunque è bene intuibile che, date le condizioni di mercato esso dovrà essere e sarà sufficientemente remunerativo.

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa per il prossimo esercizio 1958-59 figura lo stanziamento di 314 miliardi in dipendenza dell'estinzione dei Buoni novennali di prossima scadenza, ma è certo che una operazione libera di rinnovo si è resa necessaria, operazione che dovrebbe aver inizio quanto prima e svolgersi entro termini piuttosto ampi in vista della sua

considerevole portata, avuto riguardo anche al fatto che i titoli raggiungono il cospicuo numero di 2.627.649 e cioè un terzo del numero di tutti i Buoni in circolazione alla fine del 1957, mentre il loro valore rappresenta un quinto dell'ammontare complessivo dei Buoni alla data stessa.

Il titolo II ripresenta, sia pure con diverse caratteristiche, un istituto che ha qualche analogia con la Cassa di ammortamento, cessata alla fine del 1944 in forza del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1945, n. 256, le cui origini si ricollegano al Consorzio nazionale per l'estinzione del debito pubblico promosso nel 1866 da Giambattista Bottero.

Esso tende sostanzialmente ad accentuare la caratteristica di debito redimibile dei Buoni novennali non soltanto sotto il profilo formale, bensì e soprattutto in modo sostanziale.

Il « Fondo per l'acquisto dei Buoni del Tesoro novennali » da istituirsi presso la Direzione generale del Tesoro avrà personalità giuridica propria e gestione autonoma, cosa questa che ha suscitato qualche perplessità, non giustificata, in quanto per la sua strutturazione e organizzazione, può esser finora considerato immune da difetti che hanno coinvolto altre gestioni dello stesso tipo; godrà di una dotazione di 20 miliardi nell'esercizio 1958-59 da aumentare gradatamente fino a 50 miliardi a decorrere dal 1961-62 e provvederà con tali disponibilità — alle quali si aggiungeranno gli interessi ed i premi incassati sui « Buoni » divenuti propri, nonchè quelle derivanti dai Buoni scaduti e prescritti ed i premi relativi non incassati, unitamente all'interesse del 5 per cento annuo corrisposto dalla Tesoreria statale sulle somme depositate, — all'acquisto sul mercato senza possibilità di rivendita, ed esclusivamente in Borsa, alle grida, di Buoni novennali così da sostenerne il corso per la stessa tranquillità dei risparmiatori (le operazioni di acquisto verranno sospese ove il listino segni prezzi superiori alla pari) ed assicurando in tal modo la loro consegna, alle rispettive scadenze, alla Direzione generale del debito pubblico per l'annullamento.

Alla gestione del Fondo stesso viene proposto un ristretto Comitato direttivo ed il Tesoriere centrale, che la tiene, ne renderà il con-

to annuale alla Corte dei conti; l'attività del medesimo verrà invece affidata alla Direzione generale del Tesoro che si avvarrà del Portafoglio dello Stato, il quale in base alle vigenti disposizioni effettua acquisti di divise e di titoli per conto delle Amministrazioni ed enti pubblici sotto il controllo di apposito ufficio di riscontro della Corte dei conti.

Con questa disciplina, che poi sarà in modo più analitico integrata con decreti del Ministro del tesoro, il Fondo risulterà certamente un valido strumento per le operazioni di ammortamento dei Buoni del Tesoro poliennali.

Onorevoli Senatori, vari problemi di fondo collegati all'indirizzo della politica di bilancio e finanziaria dello Stato potrebbero esser sollevati nella discussione del presente disegno di legge — la vostra Commissione finanze e tesoro lo ha rilevato, — ma tale discussione che potrà avere il suo sviluppo in sede più opportuna, non potrebbe che ritardare la conversione in legge di un decreto che ha avuto il conforto di una larga maggioranza per la sua chiarezza di impostazione e per la soluzione presentata.

BRACCESI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, concernente la facoltà di rinnovo dei Buoni del Tesoro novennali 5 per cento con scadenza al 1° aprile 1959 e la costituzione di un Fondo destinato al graduale acquisto sul mercato di Buoni del Tesoro novennali.